



## ***ANAGRAFE – SERVIZI INNOVATIVI E ATTI SOCIETARI***

Con provvedimento del 30/03/2009, allegato in copia, il Conservatore ha disciplinato l'iscrizione nel registro delle imprese dell'atto di pignoramento sulle quote di partecipazione al capitale delle società di persone, colmando il vuoto normativo in materia.

Come si evince dal provvedimento il Conservatore riconosce l'onere dell'adempimento pubblicitario a carico del socio amministratore, in conformità a quanto previsto dall'articolo 2300 del codice civile per le iscrizioni delle modifiche dei patti sociali conseguenti alla volontà dei soci, a fatti o disposizioni di legge.

Trattandosi di una iscrizione "atipica", non espressamente disciplinata dalla legge, non è previsto un termine perentorio entro il quale provvedere, pertanto non è mai accertabile la violazione amministrativa.

Per quanto concerne l'applicazione dei diritti di segreteria e dell'imposta di bollo si considera tale adempimento, alla stregua delle altre iscrizioni, subordinato al pagamento dell'importo di euro 90.00 a titolo di diritti di segreteria, ed euro 59.00 a titolo di imposta di bollo.

L'istanza di iscrizione del pignoramento delle quote sociali delle società di persone è presentata telematicamente con firma digitale utilizzando il modello informatico S2 compilato nei riquadri 8 (Estremi dell'atto: codice atto A99) e 20 (Altri atti e fatti soggetti ad iscrizione) .

Confidando nella Vostra consueta collaborazione al fine di divulgare tale informazione tra gli iscritti invio distinti saluti.

*Daniela Camera*

**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA  
VITERBO**

**IL CONSERVATORE**

- **VISTI** gli artt. 2188 e seguenti del codice civile;
- **VISTO** l'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993 n. 580;
- **VISTO** il DPR 581/95;
- **VISTO** l'articolo 2270, co. 1, del codice civile in cui è prevista la possibilità che il creditore particolare del socio di società semplice, finchè dura la società, possa far valere i suoi diritti sugli utili spettanti al debitore e compiere **atti conservativi** sulla quota spettante al socio nella liquidazione;
- **VISTO** l'articolo 2293 del codice civile, norma di richiamo alla disciplina delle società semplici per quanto non espressamente previsto nella disciplina specifica delle società in nome collettivo;
- **VISTO** l'articolo 2315 del codice civile, norma di richiamo alla disciplina delle società semplici per quanto non espressamente previsto nella disciplina specifica delle società in accomandita semplice;
- **ATTESO** che nelle società di persone, per disposizione dell'articolo 2252 del codice civile, il contratto sociale può essere modificato soltanto con il consenso di tutti i soci, se non è convenuto diversamente;
- **CONSIDERATO** che una tesi recentemente affermata dalla Cassazione ammette che il creditore particolare del socio di società di persone, munito di titolo esecutivo, possa aggredire con l'espropriazione forzata la quota di partecipazione del socio nella società, ammettendo altresì che tale azione esecutiva possa essere preceduta dalla misura cautelare del sequestro conservativo quando il creditore abbia fondato timore dei perdere il suo credito (Sentenza Corte di Cassazione 7 novembre 2002, n. 15605);
- **CONSIDERATO** altresì che nella stessa sentenza la Cassazione precisa che la suddetta regola è applicabile anche prima dello scioglimento della società se per disposizione dell'atto costitutivo le quote di partecipazione delle società sono liberamente trasferibili, diversamente, ovvero se per il trasferimento della quota si impone la regola generale dell'unanimità dei consensi, le quote non possono essere espropriate a favore dei creditori particolari del socio finchè dura la società;
- **ATTESO** che nell'ambito della disciplina civilistica delle società di persone non è espressamente contemplata l'iscrizione nel registro delle imprese degli atti conservativi disposti sulla quota del socio debitore;
- **CONSIDERATO** che il legislatore, in particolare con la riforma del diritto societario (D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6), ha voluto espressamente disciplinare l'iscrizione nel registro delle imprese, delle vicende che modificano la disponibilità della quota senza mutarne la titolarità quali il pegno, l'usufrutto, il sequestro ed il pignoramento, accogliendo una prassi ormai consolidata nelle camere di commercio che aveva generato negli anni precedenti le cosiddette iscrizioni atipiche;
- **VISTA** la circolare 27 ottobre 1998 n. 3450/C del Ministero delle Attività Produttive, che demanda al Conservatore e al Giudice del Registro la decisione in merito all'iscrivibilità degli atti che comportano vincoli o modificazioni all'esercizio delle situazioni soggettive spettanti al socio;
- **RITENENDO** che le medesime esigenze di trasparenza e pubblicità connesse all'iscrizione nel registro delle imprese del trasferimento della proprietà, o della costituzione di diritti di usufrutto, pegno, sequestro, sulle quote di partecipazione al capitale delle società a responsabilità limitata, siano rilevabili anche per l'iscrizione del pignoramento o sequestro delle quote di società di persone;

**DISPONE**

- Di iscrivere nel registro delle imprese gli atti di pignoramento e o sequestro su quote di partecipazione al capitale delle società di persone;
- Di individuare in carico al socio amministratore, l'onere della presentazione dell'istanza di iscrizione nel registro delle imprese, in analogia a quanto previsto dall'articolo 2300 del codice civile per le modifiche dei patti sociali;
- Di avviare il procedimento di iscrizione d'ufficio ai sensi dell'articolo 2190 del codice civile in caso di omesso adempimento.

Viterbo li, 30/3/2009

**IL CONSERVATORE**

Dott. Franco Rosati

*F. Rosati*